

Pubblicato il 14/11/2017

Sent. n. 862/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2017, proposto da:

Consorzio di Urbanizzazione del Sub Comparto Edificatorio B, Montegranaro - Area 7, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Ventura, domiciliato *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria TAR Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Bressanelli e Isabella Gattini, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini N. 156;

per l'annullamento

previa misura cautelare

- della determinazione dirigenziale prot. 1618 del 24 giugno 2017, a firma del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pesaro;

- ove occorra, della nota trasmessa a mezzo PEC in data 22 agosto 2017, a firma del Dirigente del Servizio Pianificazione e Urbanistica del Comune di Pesaro;

e per l'accertamento

- dell'esatto contenuto dell'art. 7 della Convenzione urbanistica;

- dell'esatto adempimento agli obblighi previsti nel citato art. 7 della Convenzione urbanistica da parte del Consorzio odierno ricorrente;

- dell'obbligo in capo all'Amministrazione comunale di effettuare il collaudo finale delle opere di urbanizzazione realizzate dal Consorzio ricorrente, così da consentire lo svincolo integrale delle garanzie prestate e la cessione dei relativi cespiti al Comune di Pesaro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pesaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Pesaro, con la determinazione dirigenziale n. 1618 del 24.6.2017, stabiliva quanto segue (per la parte che qui interessa):

“a) le opere per la realizzazione della cabina elettrica sono da considerarsi <opere di urbanizzazione primaria>, conformemente ai pareri del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, pertanto sono scomputabili dagli <oneri di urbanizzazione primaria>” (cfr. punto 2.a del dispositivo);

“b) la ristrutturazione della illuminazione pubblica di via Matteucci deve essere realizzata dal Consorzio lottizzante entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente atto, secondo le indicazioni contenute nel <Progetto di sanatoria delle opere realizzate in difformità nonché completamento dei lavori> di cui al permesso di costruire n. 266 del 30.09.2015” (cfr. punto 2.b del dispositivo);

“c) il costo per portare a termine i lavori di collegamento delle reti idriche e gas metano agli impianti comunali esistenti, valutato da Marche Multiservizi nel parere Prot. n. 5489 del 17.04.2015, acquisito al Prot. n. 33920 del 21.04.2015, pari ad euro 9.380,00, rimane a carico Consorzio lottizzante e suoi aventi causa, così come stabilito con propria determinazione dirigenziale n. 1268 del 13.07.2015, che dovrà provvedere al pagamento entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente atto” (cfr. punto 2.c del dispositivo).

Attraverso l'odierno gravame il Consorzio contesta tali profili sostenendo:

- che l'art. 7 della convenzione attuativa del Piano Particolareggiato poneva a carico delle Ditte proprietarie l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria e di allaccio ai pubblici servizi fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 77.444,23 da scontare del 10%, quindi per complessivi € 69.699,81;

- che le Ditte proprietarie hanno realizzato le predette opere per l'importo di € 57.870,78 (ovvero € 57.653,44 accertati dal collaudatore + € 217,34 per errori compiuti dal collaudatore nel computo di alcune voci non soggette alla decurtazione del 10%), al quale deve sommarsi l'importo di € 11.159,23 (illegittimamente non computato dal Comune), sostenuto dalle stesse Ditte per la realizzazione del locale cabina elettrica incluso nei lavori di “*elettrificazione comparto*” di cui all'art. 7.3, lett. c), della stessa convenzione;

- che l'importo complessivo dei lavori a scomputo ammonta, pertanto, ad € 69.030,01 (€ 57.870,78 + € 11.159,23), con differenza a carico del Consorzio (che si impegna a saldare in vista del collaudo finale) di soli € 669,80 (ovvero € 69.699,81 - € 69.030,01);

- che, di conseguenza, devono considerarsi illegittime le pretese del Comune di cui alle lett. b) e c) sopra ricordate (cfr. lett. 2.b e 2.c del dispositivo della determinazione n. 1618 del 24.6.2017 oggetto di gravame).

Si è costituita l'Amministrazione Comunale di Pesaro per resistere al ricorso.

Il gravame è infondato e va respinto.

Al riguardo va osservato che l'art. 7.4 della convenzione stabiliva che le opere a scomputo (compresa l'elettrificazione comparto ex art. 7.3, lett. c) andavano realizzate secondo i progetti esecutivi allegati al piano particolareggiato e alla convenzione stessa, unitamente ai relativi computi metrici di cui ai libretti 1a, 2a, 3a, 4a, già richiamati al punto 10, lett. c), delle premesse all'atto convenzionale (i lavori di “*elettrificazione comparto*” erano elencati nel libretto 3a).

Il citato libretto 3a non contemplava espressamente la cabina elettrica, limitandosi a prevedere tre voci generiche di contributo quota-distanza di cui al provvedimento CIP n. 42/1986, ed utenze condominiali, distinguendo tra: distanze fino a 250 mt; distanze tra 250 e 350 mt; distanze da 350 e 450 mt.

Il preventivo ENEL del 13.2.2006 quantificava tuttavia solo l'importo dell'allacciamento determinato in base alle quote-distanza, aggiungendo che occorreva anche realizzare (a cura e spese dei richiedenti) una cabina da posizionare in accordo con la stessa ENEL.

Pare quindi evidente che la citata cabina non fosse inclusa nel contributo quota-distanza di cui al libretto 3a. Di conseguenza deve ritenersi che la cabina non fosse inclusa nelle opere da scomputare dagli oneri di urbanizzazione secondaria ex artt. 7.3 e 7.4 della convenzione.

Non può inoltre sostenersi che la cabina elettrica costituisca opera di urbanizzazione secondaria comunque scomputabile, non essendo riconducibile all'elenco di cui all'art. 16, comma 8, del DPR n. 380/2001 (che comprende: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e

complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie). Risulta invece riconducibile all'elenco di cui al precedente comma 7, dello stesso articolo, che riguarda le opere di urbanizzazione primaria e che comprende la "rete di distribuzione dell'energia elettrica".

Peraltro tale pretesa riconduzione alle urbanizzazioni secondarie (scomputabili) non risulta essere desumibile (come pretende parte ricorrente) dalle determinazioni n. 33 del 10.1.2006 e n. 2649 del 22.12.2013, che approvano, rispettivamente, il progetto esecutivo della cabina elettrica e i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione, senza nulla aggiungere o modificare rispetto ai patti convenzionali che qui interessano e che si assumono essere stati violati dal Comune.

Il ricorrente è quindi tenuto ad adempiere alle richieste di cui alle lett. 2.b) e 2.c) del dispositivo della determinazione n. 1618 del 24.6.2017, trattandosi di lavori riconducibili alle opere a scomputo di cui al citato art. 7.4 della convenzione (cfr. libretto 2a per la ristrutturazione dell'impianto di illuminazione in via Matteotti e libretto 1a per il collegamento alla rete idrica).

Da ultimo va osservato che la prescrizione di cui alla lett. 2.c) è meramente confermativa di quanto già stabilito con determinazione 13.7.2015 n. 1268 (che non risulta essere stata oggetto di gravame). Adempite dette richieste (insieme alle altre contenute nella citata determinazione n. 1618/2017 e non oggetto di gravame), sarà rettificato e aggiornato il "conto finale dei lavori" così come stabilito alla lett. 2.f) del dispositivo della citata determinazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità tecnica della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianluca Morri

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO